



COMUNE DI ROSOLINA

Provincia di Rovigo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 14 del 09/03/2023

INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento e istituzione del tributo

Art. 2 Presupposto di applicazione

Art. 3 Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 Esenzioni

Art. 5 Misura dell'imposta

Art. 6 Versamento dell'imposta

Art. 7 Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 Obbligo di informazione in capo al Comune

Art. 9 Attività di accertamento dell'imposta

Art. 10 Sanzioni tributarie e ravvedimento

Art. 11 Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 12 Rimborsi

Art. 13 Interessi

Art. 14 Contenzioso

Art. 15 Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 16 Servizio comunale

Art. 17 Tavolo tecnico

Art. 18 Disposizioni transitorie

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/04/2013.

Art. 2

Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Rosolina, come definite, in linea di principio, dalle leggi regionali in materia di turismo e in materia di attività agrituristica alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L. n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Rosolina.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Rosolina che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Rosolina.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del 12° (dodicesimo) anno di età;
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, gli operatori medico sanitari, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - c) i volontari che offrono il proprio servizio nel Comune, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate da una pubblica amministrazione o per fronteggiare emergenze o calamità;
 - d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno venticinque persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - e) i portatori di handicap, con percentuale di invalidità pari o superiore al 74%, risultante da idonea certificazione medica rilasciata dalle competenti autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, ovvero attraverso la compilazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm., e il loro accompagnatore;
 - f) soggetti che alloggiano in strutture ricettive per evento calamitoso, stato d'emergenza, soccorso umanitario; gli eventi devono essere stati dichiarati/accertati con apposito provvedimento nazionale o locale. In caso di cittadini non residenti in Italia è necessario esibire, anche mediante

dichiarazione, documento idoneo a legittimare la permanenza sul territorio nazionale (es. permesso di soggiorno, protezione temporanea, piani di accoglienza, ecc.);

g) coloro che prestano attività lavorativa presso gli esercizi commerciali e le strutture ricettive di Rosolina;

h) coloro che effettuano pernottamenti di durata prolungata, sono esenti oltre il quindicesimo giorno consecutivo nella stessa struttura nello stesso anno solare;

2. Le esenzioni previste dal comma 1 devono essere indicate nella comunicazione periodica e nella dichiarazione di cui al successivo articolo 7.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono durante il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre, fatta salva l'esenzione oltre il quindicesimo giorno consecutivo nella stessa struttura ricettiva nello stesso anno solare. Per l'anno 2023 l'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1° maggio al 31 dicembre.
3. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
4. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6

Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
 - a) Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e annotare l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno sulla fattura/ricevuta fiscale rilasciata al cliente soggetto passivo, specificando che si

tratta di “operazioni fuori campo I.V.A.”, oppure rilasciando apposita ricevuta nominativa quietanzata.

- b) Per i gruppi turistici, l'imposta può essere pagata direttamente dall'accompagnatore, con rilascio di quietanza cumulativa da parte del gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, che provvede comunque a registrare, ai fini degli adempimenti dichiarativi, i singoli componenti di ciascun gruppo, oppure in alternativa allegando elenco nominativo.

Art. 7

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente, il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.

2 A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- a) essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Rosolina;
- b) richiedere e incassare il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- c) riversare al Comune, entro la fine del mese successivo, l'imposta di soggiorno riscossa nel bimestre solare precedente procedendo alla compilazione della comunicazione periodica ai fini del versamento. Il termine di versamento definito dalla presente lettera rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
- d) Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - 1) delega di pagamento modello F24;
 - 2) tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - 3) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa vigente;
- e) allestire appositi spazi in cui mettere a disposizione dei propri ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune promuovendone la divulgazione;

- f) presentare, ai fini dell'autoliquidazione, mediante il canale telematico di cui alla lettera a), la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel bimestre solare precedente, entro la fine del mese successivo, comprendente il numero di tutti i pernottamenti effettuati dai soggetti passivi presso la propria struttura nel corso del bimestre precedente e il numero dei pernottamenti esenti, esclusi o agevolati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, le somme incassate ed eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. La comunicazione va presentata anche se nel periodo considerato non ci sono stati pernottamenti.
- g) In caso di rifiuto al versamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.
- h) Il gestore della struttura ricettiva individuato dall'articolo 3 comma 4 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8

Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone il materiale informativo multilingue relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce alle strutture ricettive del territorio.

Art. 9

Attività di accertamento dell'imposta

- 1 Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
- 2 Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico. Ai fini dei controlli sul corretto adempimento si assumono a riferimento anche le informazioni risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, trasmesse ai comuni ai sensi dell'articolo 13-quater

del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019.

- 3 Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 10

Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7, lettera h), si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. La sanzione per omessa o infedele dichiarazione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi di cui al successivo art. 13.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97 "Ravvedimento", la sanzione per omesso o parziale versamento è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle misure previste dallo stesso articolo.
5. In sede di ravvedimento operoso, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 11

Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) l'omesso accredito al sistema informativo di cui all'art. 7;
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente di cui all'art. 7;
 - c) omessa/infedele comunicazione periodica prevista dal comma 2, lett. f) dell'art. 7.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge n. 689/81, ivi compresa la competenza del giudice ordinario di cui all'art. 22.

Art. 12 Rimborsi

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2 Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune ovvero del soggetto incaricato di cui al successivo art. 15, comma 2. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
- 3 Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerga l'erroneo riversamento delle somme all'ente.
- 4 Non si procede al rimborso/compensazione dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 5,00 per ogni singolo versamento.

Art 13

Interessi

- 1 In sede di accertamento, sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Art. 14

Contenzioso

- 1 Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno e le sanzioni tributarie di cui al precedente articolo 10 sono devolute alla giurisdizione delle Corti di giustizia tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.
2. La gestione dell'imposta, ivi compresa la riscossione ordinaria e coattiva, può essere affidata ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 446/97.

Art. 16

Servizio comunale

1. Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende disponibile tutte le informazioni per l'applicazione dell'imposta di soggiorno in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente: www.comune.rosolina.ro.it.

Art. 17

Tavolo tecnico

1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunisce almeno una volta l'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Art. 18

Disposizioni transitorie

3. Ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle

somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.rosolina.ro.it, presentazione diretta all'ufficio protocollo del Comune ovvero al soggetto affidatario di cui al precedente art. 15, comma 2.

Art. 19

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.